

semprech  non vi siano legami tra l'impresa richiedente e il partner estero;

6) 10% per le attivit  di ricerca da svolgere da parte di consorzi ammissibili ai benefici della legge n. 46/82, e successive modificazioni ed integrazioni, cui partecipino anche enti pubblici di ricerca e/o universit ;

C) l'intervento complessivo non pu  comunque eccedere il 75% del costo ammissibile del progetto;

D) il progetto non   finanziabile se presenta commesse di ricerca al di fuori di Stati membri dell'Unione Europea superiori al 20% del costo totale.

5. In osservanza dei principi contenuti nell'art. 18, comma II, della legge 15 marzo 1997, n. 59, per i programmi e contratti di ricerca non finanziati a totale carico dello Stato non si applica la disposizione dell'art. 11, comma II, della legge 17 febbraio 1982, n. 46 e successive modifiche.

6. Per eventuali programmi e contratti di ricerca i quali, per finalit  di straordinario interesse pubblico, sono finanziati a totale carico dello Stato, si applicano le procedure di cui al Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157, di recepimento della Direttiva 92/50 CEE in materia di appalti pubblici di servizi.

7. Ogni progetto deve prevedere la realizzazione, con le modalit  dei contratti di ricerca, di progetti di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca, individuando a tal fine obiettivi, tempi e spese.

8. Il personale in formazione non deve essere legato da nessun tipo di rapporto lavorativo con le strutture coinvolte nell'attivit  di formazione.

9. Gli interventi a favore di tali progetti di formazione sono concessi, nella forma del contributo nella spesa per un ammontare pari al 100% del costo ammissibile.

10. Per quanto non espressamente specificato, si osservano le disposizioni contenute nell'art. 4 del presente decreto.

Art. 8

(Attivit  di trasferimento tecnologico di cui all'art. 3 legge 46/82)

1. Le iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali sono regolamentate con D.P.R. n. 104 del 18 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1997.

Art. 9

(Attivit  di ricerca commissionate da pmi a laboratori autorizzati)

1. Le piccole e medie imprese, singole o consorziate, industriali e/o artigiane, nonch  del settore agro-industriale, individuate secondo la definizione indicata nelle norme transitorie e finali, possono beneficiare di contributi per specifiche ricerche commissionate a laboratori autorizzati dal Ministro dell'Universit  e della Ricerca scientifica e tecnologica, inclusi nell'apposito albo di cui all'art. 4, comma II, della legge n. 46/82, e nei quali le PMI stesse abbiano una partecipazione non superiore al 10%.

2. Le attivit  commissionabili possono riguardare sia le ricerche di carattere applicativo sia il trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni scientifiche. E' ammesso, altres , il contributo alla spesa per la soluzione di problemi di metodologie riguardanti i processi produttivi delle singole imprese o l'applicazione a detti processi di risultati di ricerca gi  noti.

3. I contributi sono concessi nella misura del 50% delle spese sostenute e giudicate ammissibili, nel limite di 200 milioni annui per singolo richiedente.

4. Sono considerate ammissibili le seguenti spese, purch  sostenute dal laboratorio autorizzato per lo sviluppo delle specifiche ricerche commissionate:

a) spese di personale (ricercatori, tecnici, e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attivit  di ricerca);

b) costo delle strumentazioni e dei materiali da utilizzare esclusivamente per l'attivit  di ricerca;

c) costo dei servizi di consulenza da parte di enti pubblici di ricerca, università, società di ricerca, altri laboratori compresi nell'albo;

d) spese generali supplementari direttamente imputabili all'attività di ricerca, nella misura forfettizzata dell'80% del costo del personale;

e) costi di docenza erogata direttamente dal laboratorio per l'aggiornamento del personale tecnico del soggetto committente da impegnare nell'utilizzo della nuova tecnologia realizzata.

5. Le spese di cui alla lett. c) non possono essere ammesse al finanziamento per una percentuale superiore al 20% dell'intervento.

6. L'impresa presenta la richiesta di concessione del contributo, corredata della documentazione tecnico-contabile sui risultati ottenuti nonché della fattura quietanzata, a una delle sedi dell'Istituto gestore del Fondo, entro sessanta giorni dall'emissione della fattura stessa.

7. L'istituto gestore, verificata la documentazione e accertata la congruità dei costi sostenuti, provvede ad erogare il contributo entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta. Le motivate esclusioni dall'ammissione al contributo sono comunicate all'impresa richiedente ai sensi della legge n. 241/90 e al MURST.

8. I laboratori di ricerca aventi personalità giuridica e gestione autonoma, le istituzioni e gli enti presso i quali operano laboratori di ricerca possono rivolgere domanda al MURST per la propria inclusione nell'albo, secondo lo specifico schema. Gli enti pubblici nazionali di ricerca e le università sono iscritti d'ufficio all'albo qualora svolgano attività di ricerca utili ai processi produttivi.

9. La domanda dovrà essere accompagnata da una sintetica descrizione delle strutture, nonché da una illustrazione delle principali attività svolte, e potrà essere proposta da soggetti in possesso almeno dei seguenti requisiti:

a) iscrizione alla competente CCIAA da almeno tre anni;

b) esperienza almeno triennale nella ricerca, sviluppo e/o trasferimento tecnologico.

10. Alla valutazione delle domande di iscrizione all'albo provvede il C.T.S., nella fattispecie integrato da un rappresentante del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e da un rappresentante del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali.

11. La decisione in merito alla richiesta di iscrizione deve essere adottata entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda ed è comunicata all'interessato ai sensi della legge n. 241/90. Entro gli stessi termini il Ministro dispone con proprio decreto l'iscrizione all'albo del soggetto dichiarato ammissibile.

12. Il MURST provvede, periodicamente, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'albo aggiornato dei laboratori autorizzati.

13. Il MURST, avvalendosi anche dell'Istituto gestore del Fondo, procede periodicamente alla verifica, per i laboratori iscritti, della permanenza dei requisiti che ne hanno motivato l'iscrizione stessa, sottoponendo al CTS le eventuali risultanze negative. In tali casi, il Comitato può proporre al Ministro la cancellazione dei laboratori: la cancellazione è adottata con decreto del Ministro ed è comunicata all'interessato.

Art. 10

(Società di ricerca)

1. La partecipazione del Fondo Speciale Ricerca Applicata al capitale di società di ricerca costituite da imprese industriali e loro consorzi di cui all'art. 4 della Legge n. 1089/68, e successive modificazioni e integrazioni, resta regolata dalle disposizioni vigenti.

Art. 11

(progetti di ricerca svolti autonomamente, a valere sulla legge n. 346/88)

1. I progetti di costo superiore ai 10 miliardi di Lire sono finanziabili anche a valere sulla legge n. 346/88 e sono comunque soggetti alla procedura descritta all'art. 4 del presente decreto. Il soggetto proponente richiede, in sede di presentazione del progetto, il finanziamento ai

sensi della legge n. 346/88, indicando, quale ente finanziatore, uno degli istituti a tali fini convenzionati con il MURST. Lo stesso istituto assicurerà la stipula e la gestione del contratto.

2. Per i progetti ammessi al finanziamento a valere sulla legge n. 346/88, l'esito positivo dell'esame da parte del CTS è comunicato all'Istituto finanziatore, che può sviluppare una ulteriore istruttoria economico-finanziaria secondo propri criteri, fissando le condizioni e le garanzie ritenute necessarie per la concessione del finanziamento stesso. La formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto deve pervenire al MURST entro 90 giorni dalla data di comunicazione all'istituto finanziatore, da parte del Ministero stesso, dell'esito positivo dell'esame.

3. I progetti sono finanziati secondo le modalità di cui al comma 10 dell'art. 4 del presente titolo, salvo che il finanziamento nella forma del credito agevolato è concesso nella forma del contributo in conto interessi pari al 50% delle spese giudicate ammissibili per le attività di sviluppo precompetitive e al 55% delle spese giudicate ammissibili per le attività di ricerca industriale.

4. Per i progetti le cui attività interessano al contempo la ricerca industriale e le attività di sviluppo precompetitive, il finanziamento non può eccedere il 35%, in ESL, del costo giudicato ammissibile delle attività stesse, e viene concesso nelle seguenti forme:

- 20% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa
- 45% dei costi riconosciuti nella forma del contributo in conto interessi.

5. Per entrambe le tipologie di attività di cui all'art. 2 del presente titolo, si applicano le maggiorazioni di cui all'art. 4, comma 10, lett. E), del presente decreto. L'intervento aggiuntivo non può comunque eccedere il 25%, in ESL, del costo ammissibile del progetto. In tal caso, la percentuale del contributo in conto interessi è ridotta al 25% per le attività di sviluppo precompetitive e al 30% per le attività di ricerca industriale.

6. I finanziamenti avranno una durata massima di dieci anni, comprensiva di un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore a quattro anni. Il tasso an-

nuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, risultante a carico dell'impresa, è pari al 15% del tasso di riferimento applicato al finanziamento.

7. Il contratto si svolge secondo prestabiliti stati di avanzamento, alle positive verifiche dei quali - effettuate dall'istituto finanziatore e dall'esperto di cui al comma 6 dell'art. 4 del presente decreto - è subordinata l'erogazione del finanziamento e del relativo contributo a valere sulla legge n. 346/88. L'istituto finanziatore comunica, entro 30 giorni, l'esito positivo di tali verifiche all'istituto gestore che provvede, nei successivi 30 giorni, all'erogazione della quota di contributo nella spesa.

Art. 12

(Garanzie)

1. Per le indicate operazioni di finanziamento non sono richieste particolari forme di garanzia, salva la facoltà per l'istituto finanziatore di richiederle per i progetti a valere sulla legge n. 346/88.

2. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, del Decreto Legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma II, della legge n. 46/82, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 bis C.C., fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

3. Nei casi in cui il contributo preveda anticipazioni, le stesse dovranno essere garantite da fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

Art. 13

(operazioni direttamente effettuabili dall'istituto gestore del Fondo)

1. Nell'ambito delle disposizioni di cui al presente decreto, l'Istituto gestore del Fondo è autorizzato ad effettuare direttamente - previa specifica valutazione, secondo le modalità sue proprie ed attra-

verso i propri organi statutari o dirigenti dell'Istituto delegati dagli organi statutari - gli atti di seguito riportati, di cui deve dare successiva comunicazione al MURST:

a) voltura/aggiornamento della titolarità del finanziamento, nell'ambito di soggetti appartenenti allo stesso gruppo imprenditoriale;

b) sostituzione, riduzione, liberazione e modifica di garanzie e di condizioni particolari ed accessorie (aumento di capitale sociale, quota di partecipazione in progetti consortili, ecc.);

c) determinazione del valore di cessione delle azioni delle società di ricerca;

d) determinazione delle modalità per il recupero dei crediti (fatto salvo quanto riservato al MURST da disposizioni di legge).

TITOLO II

(Disposizioni transitorie e finali)

Art. 14

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai progetti di ricerca e formazione da svolgere autonomamente dalle imprese, nonché ai progetti di cooperazione internazionale presentati a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

2. Il disposto del comma 5 dell'art. 7 del presente decreto si applica anche ai contratti ex artt. 8-13 della legge n. 46/82, per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, non sia intervenuto il relativo decreto ministeriale di affidamento.

Art. 15

1. Le attività di ricerca sovvenzionate formeranno oggetto di un rapporto annuale alla Commissione della Comunità europea.

Art. 16

1. Per l'elenco delle zone di cui all'art. 92, paragr. 3, lettere a) e c) del Trattato

CE si rimanda all'Allegato 1 del Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13 maggio 1996, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 1996, e successive modificazioni.

Art. 17

1. Ai fini della presente disciplina, le Piccole e Medie Imprese sono individuate secondo la definizione contenuta nella Disciplina Comunitaria degli Aiuti di Stato alle Piccole e Medie Imprese n. 96/C213/04 pubblicata nella G.U.C.E. del 23 luglio 1996.

2. Secondo tale definizione, le PMI sono imprese:

a) aventi meno di 250 dipendenti e

b) aventi: o un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU, o un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU,

c) e in possesso del requisito di indipendenza quale definito in appresso.

3. Ove sia necessario distinguere tra una piccola e una media impresa, la "piccola" è definita come un'impresa:

a) avente meno di 50 dipendenti e

b) avente: o un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU, o un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU,

c) e in possesso del requisito di indipendenza quale definito in appresso.

4. Sono considerate imprese "indipendenti" quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI.

5. Questa soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

a) se l'impresa è detenuta da società di investimento pubbliche, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa;

b) se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI.

6. I tre requisiti sono cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere.

7. Per il calcolo delle soglie occorre sommare i dati dell'impresa destinataria e di tutte le imprese di cui detiene, direttamente o indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto.

8. Il numero di dipendenti occupati è calcolato in unità di lavoro-anno (ULA) ed è pari al numero di dipendenti a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale o il lavoro sta-

gionale come frazioni di ULA. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile chiuso.

9. Per fatturato si intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 1997

IL MINISTRO

Il presente DM è stato registrato dalla Corte dei Conti il 7 ottobre 1997, registro 1, foglio 174 ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Stato.

Allegato 1

**PARAMETRI PER LA VERIFICA DI AFFIDABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA
DELL'IMPRESA E DELLA SUA CAPACITA' DI SOSTENERE IL COSTO
DEL PROGETTO**

L'affidabilità economico-finanziaria dei soggetti richiedenti viene accertata sulla base dei seguenti due parametri:

OF = oneri finanziari netti annui quali risultano dall'ultimo bilancio approvato

a) congruenza fra capitale netto e costo del progetto:

F = fatturato annuo (al netto di sconti, abbuoni e resi) quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.

$$CN > \frac{CP}{2}$$

CN = capitale netto quale risulta dall'ultimo bilancio approvato

CP = costo del progetto

b) parametro di onerosità della posizione finanziaria:

$$\frac{OF}{F} < 8\%$$

Il parametro di onerosità della posizione finanziaria deve essere riverificato per procedere alla stipula; in caso di verifica negativa il decreto di ammissione verrà fatto decadere. Lo stesso parametro deve anche essere soddisfatto all'atto di ogni erogazione; in caso negativo l'erogazione viene effettuata previa acquisizione di idonea garanzia, con la sola eccezione delle erogazioni a saldo dei contributi alla spesa.

Eureka Project Form

1. GENERAL INFORMATION

1.1 Acronym:

1.2 Umbrella:

1.3 Title:

1.4 Summary:

1.5 Main Eureka Technological Area:

- | | | | |
|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Medical and Biotechnology | ☐ | Communications | ☐ |
| Energy Technology | ☐ | Environment | ☐ |
| Information Technology | ☐ | Lasers | ☐ |
| New Materials | ☐ | Robotics and Production Automation | ☐ |
| Transport | ☐ | | |

1.6 Budget and Duration

	Budget (MECU)	Duration (Month)
Definition Phase		
Implementation Phase:		
Total:		

1.7 Start date:

1.8 EUREKA Country (Member) Contribution:

Country / Member	Contribution (%)	Main Member
.....		
.....		
Total Contribution	100%	

1.9 Partners Sought: yes ☐ no ☐

Remarks:

2. PROJECT OUTLINE

2.1 Project description:

2.2 Technological Developments Envisaged:

2.2 Market Application and Exploitation:

3. MAIN PARTICIPANT**3.1 Organisation Name**

Participant Id:

Full Name:

Parent Organisation:

3.2 Organisation Address / Switchboard

Street:

Number:

Postal Code:

City:

Province (Region):

Country:

Telephone:

Fax:

3.3 Contact Person Data

Contact Person Id:

Title:

First Name:

Last name:

Function:

Direct Telephone:

Direct Fax:

E-Mail:

3.4 WWW Home Page:**3.5 Participant Identification Codes**

BSI codes:

NACE codes: (SIC '92)

Type of organisation: Large Co. ☐ Small/Medium Co. ☐
University ☐ Research Centre ☐ Other ☐

3.6 Contribution to the Project**3.7 Expertise:****4. OTHER PARTICIPANTS**

Inserire, per ogni ulteriore partecipante, gli stessi dati richiesti per il partecipante principale.

5. PROJECT IDENTIFICATION CODES**5.1 Keywords:****5.2 BSI Codes:****5.3 NACE Codes (SIC '92):****6. RELATIONSHIP WITH EU PROGRAMMES**

6.1 Is your project related to any EU programmes: yes ☐ no ☐

Remarks:

EUREKA PROJECT FORM CO-SIGNATURE**Acronym:**

To obtain EUREKA status the form must be co-signed by at least two participants from two different EUREKA member countries, before the meeting of the EUREKA High Level Group in which the assignment of EUREKA status to the projects will be discussed. When a project has obtained EUREKA status, other interested organisations can officially be recognised as participants when they satisfy EUREKA criteria and after they have co-signed this form.

The partners signing below intend to co-operate within the project as described in this form with the aim of realising the technical developments as set forth under point 2 and formally apply for EUREKA status to this project. In addition, the participants have, or intend to put in place, a formal collaborative agreement.

We undertake to provide their respective National EUREKA office with updates of this form whenever a significant change occurs, or at least once a year as well as a brief final report when finishing the project. We also agree to provide information on the exploitation of project results on periodic basis.

We agree to include in any project related PR material, the EUREKA logo, the EUREKA number and the project acronym.

CO-SIGNATURE OF MAIN PARTICIPANT**Organisation Name:****Name of PERSON signing**

Title:

First Name:

Last name:

Function:

SIGNATURE:**DATE:****CO-SIGNATURE OF OTHER PARTICIPANT****Organisation Name:****Name of PERSON signing**

Title:

First Name:

Last name:

Function:

SIGNATURE:**DATE:**

PAGINA BIANCA

Figura 10 - Diagramma delle partecipazioni a progetti EUREKA

BE	30																				
CH	55	36																			
CZ	11	4	9																		
DE	113	61	103	16																	
DK	29	30	32	9	65																
ES	33	47	38	7	94	42															
FI	28	29	34	7	65	42	36														
FR	50	88	81	9	155	57	134	56													
GR	16	14	10	3	24	14	23	16	28												
HU	19	15	12	10	26	15	17	12	17	11											
IE	14	12	12	2	19	16	18	14	21	7	8										
IT	50	45	48	7	114	48	102	45	147	29	16	20									
NL	50	81	51	11	235	62	83	49	114	20	21	22	82								
NO	28	23	27	6	57	39	40	51	54	16	12	15	38	59							
PL	6	5	3	2	15	5	3	6	7	4	4	3	4	8	5						
PT	20	19	16	8	39	24	59	21	37	18	11	15	30	31	21	3					
RU	13	13	12	7	19	14	14	10	14	7	9	6	16	12	10	3	11				
SE	45	34	46	9	93	61	58	73	66	18	19	15	52	77	82	9	26	15			
SL	20	10	11	7	15	12	11	9	9	6	10	7	12	9	10	4	9	8	15		
TR	16	12	12	4	15	13	17	14	14	12	11	9	15	17	16	3	13	9	14	8	
UK	54	48	57	9	124	72	91	62	135	23	23	25	90	114	55	8	36	15	78	11	15
	AT	BE	CH	CZ	DE	DK	ES	FI	FR	GR	HU	IE	IT	NL	NO	PL	PT	RU	SE	SL	TR

La cifra posizionata all'intersezione fra una riga e una colonna rappresenta il numero di progetti a cui hanno partecipato partner delle due nazioni corrispondenti.

Dimensione progettuale e finanziaria della partecipazione italiana ad EUREKA

L'Italia è tra i Paesi che hanno aderito ad EUREKA fin dal suo lancio contribuendo in modo rilevante, nel corso degli anni, al successo dell'Iniziativa. Infatti, la natura "bottom up", l'agilità procedurale ed il principio della "geometria variabile" di EUREKA si sono sintonicamente rapportate ad una serie di esigenze di internazionalizzazione della ricerca italiana che non trovavano corrispettivo in altri strumenti di ricerca internazionale più rigidamente strutturati.

Particolarmente positivo si è rivelato l'anno di presidenza italiana (1990) di EUREKA. Ciò sia per lo sviluppo che ha avuto in quell'anno l'intera Iniziativa, sia per il prestigio e l'esperienza maturata in seno ai diversi soggetti, istituzionali e non, che hanno fornito un apporto di elevata competenza e qualità.

In un ambito di valutazione più puntuale si rileva che il tracciato della partecipazione italiana ad EUREKA ha corrisposto negli anni alle diverse disponibilità di risorse finanziarie pubbliche per la ricerca.

I dati, riportati nelle tabelle e nei grafici che seguono, offrono una panoramica sufficientemente completa della dimensione progettuale e finanziaria della partecipazione italiana ad EUREKA.

Da una valutazione di sintesi del complesso di dati riportati, si ricava:

- un coinvolgimento "sostenuto" da parte italiana soprattutto per quanto concerne l'impegno finanziario. Il nostro Paese, infatti, in una prospettiva di valutazione storica della partecipazione ad EUREKA, si colloca tra i Paesi più attivi. Va comunque rilevata una significativa flessione, a partire dal 1994, nel numero di nuovi progetti cui partecipa l'Italia. Tuttavia, già dal corrente anno si delinea una inversione di tendenza che, qualora confermata nei prossimi anni, riporterà nuovo vigore alla partecipazione italiana;

- una decisa prevalenza della partecipazione italiana a progetti appartenenti all'area della "Information Technology" nella quale ricadono oltre il 50% dei costi del complesso dei progetti italiani. Tale "anomalia", in parte riscontrabile anche in altri Paesi membri quali la Francia, è connessa ai costi elevati di progetti di microelettronica quali JESSI e MEDEA che per la loro natura strategica connessa al forte contenuto di competitività tecnologica, hanno rappresentato, per lo Stato italiano e le industrie nazionali coinvolte, un impegno ed una sfida cui è stato opportuno partecipare;

- una partecipazione italiana che ha avuto come baricentri la "grande impresa" e le aree geografiche del centro-nord del Paese.

Da tale valutazione di sintesi sono state in parte derivate le indicazioni circa gli elementi correttivi di metodo e di sostanza da introdurre nel sistema EUREKA italiano che stanno velocemente maturando e sono, in parte, fatti concreti a testimonianza dell'interesse nazionale nei confronti di EUREKA. Questi trovano attuazione sia nella recente revisione degli iter procedurali per l'accesso al finanziamento pubblico (ex L. 46/82) al fine di conseguire una riduzione dei tempi di istruttoria, sia nell'altrettanto recente potenziamento dell'Ufficio EUREKA italiano mediante l'insediamento di nuovi mezzi e professionalità al fine di attivare una più efficace azione di promozione ed assistenza per la partecipazione italiana.

L'obiettivo che si vuole perseguire è un allargamento della base di partecipazione anche attraverso un più intenso coinvolgimento di fasce mirate di soggetti quali le PMI ed operatori dell'area del meridione.

Luigi Lombardi e Giulio Tuccinardi
MURST - Ufficio EUREKA

Tabella 1 - Partecipazione italiana a EUREKA
(progetti in corso e terminati)

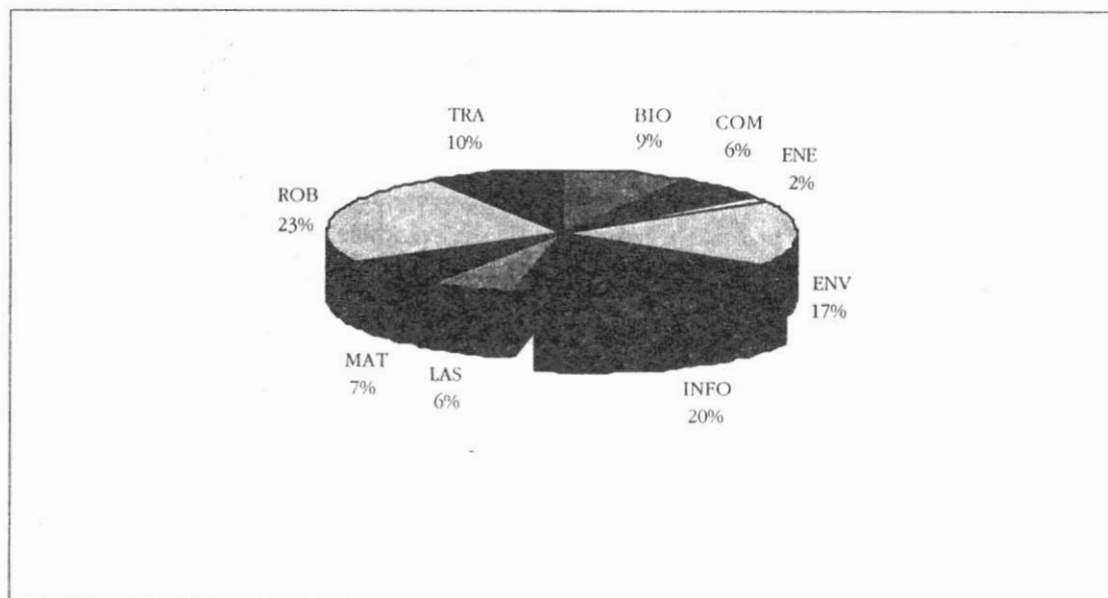
area tecnologica	numero progetti	costo totale	quota italiana	% Italia
------------------	-----------------	--------------	----------------	----------

<i>Tecnologia Medica e Biotecnologie</i>	17	172,3	46,7	27,1
<i>Tecnologia delle Telecomunicazioni</i>	12	1328,1	76,6	5,8
<i>Tecnologia dell'Energia</i>	3	41,6	5,1	12,3
<i>Tecnologia dell'Ambiente</i>	32	334,3	70,4	21,1
<i>Tecnologia dell'Informazione**</i>	37	6974,4	1089,0	15,6
<i>Tecnologia del Laser</i>	11	401,1	137,2	45,1
<i>Nuovi Materiali</i>	14	135,4	15,9	32,4
<i>Robotica e Automazione della Produzione</i>	15	611,3	311,2	50,9
<i>Tecnologia dei Trasporti</i>	18	1164,2	322,0	27,7

totale	189	11065,9	2102,2	19,0
---------------	------------	----------------	---------------	-------------

** sono compresi i progetti "strategici" JESSI e MEDEA

**Figura 1 - Partecipazione italiana ai progetti EUREKA
Ripartizione per area tecnologica**



**Figura 2 - Ripartizione dell'impegno finanziario italiano
(totale impegno 2102,2 Mecu)
(costi in Mecu a prezzi correnti)**

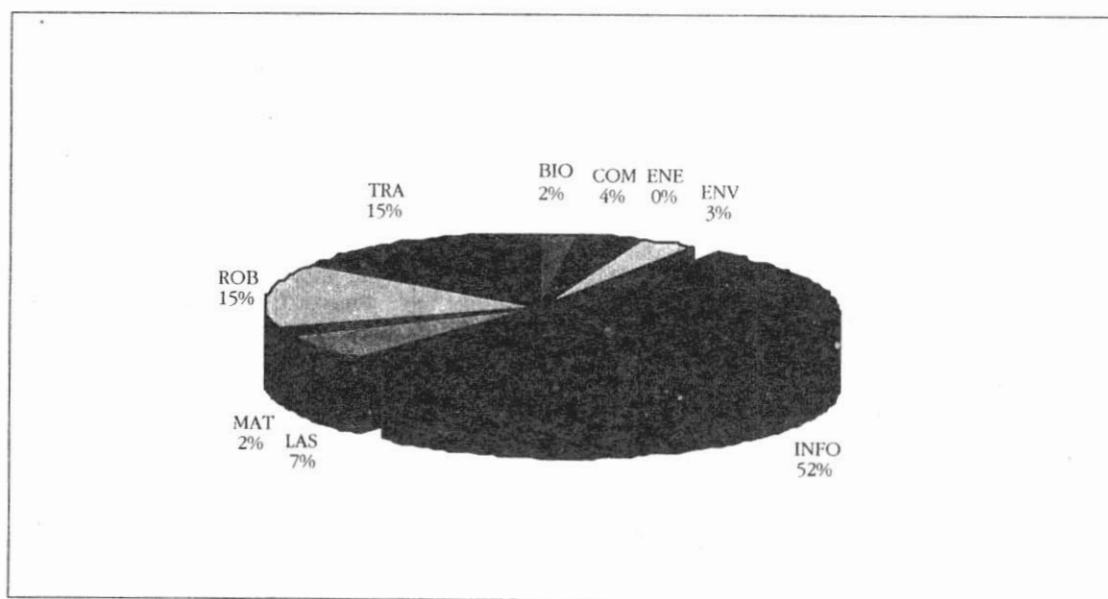


Tabella 2 - Progetti a partecipazione italiana
(Costi in Mecu)

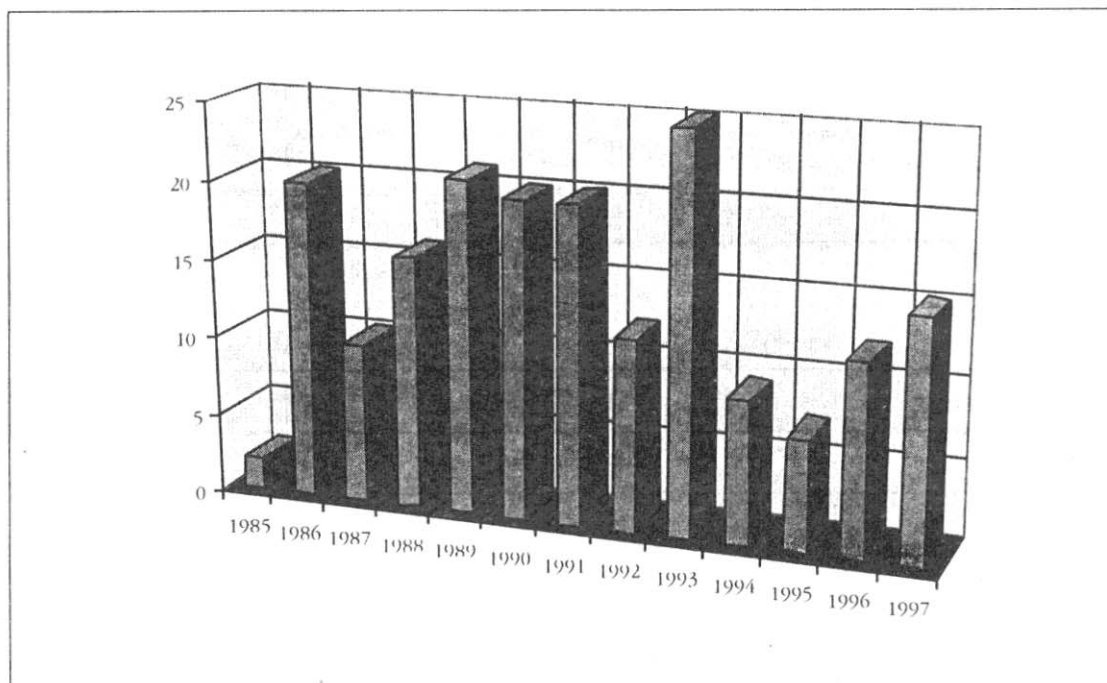
(Progetti in corso e conclusi)

anno	numero progetti	costo totale	costo Italia	costo medio Italia
------	-----------------	--------------	--------------	--------------------

1985	2	137	3	1,5
1986	20	5790	862	43,1
1987	10	330	140	14,0
1988	16	213	87	5,4
1989	21	299	145	6,9
1990	20	381	171	85,5
1991	20	242	74	3,7
1992	12	286	79	6,6
1993	25	673	205	8,2
1994	9	355	15	1,7
1995	7	24	7	1,0
1996	12	2090	236	19,7
1997	15	246	78	5,2

totale	189	11066	2102	11,1
---------------	------------	--------------	-------------	-------------

**Figura 3 - Progetti annunciati nel corso degli anni
(totale progetti 189)**



**Figura 4 - Progetti annunciati nel corso degli anni
(Totale quota italiana ECU 2102)**

